

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II E XIII):	
<i>In sede referente</i>	Pag. 1
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 1
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede referente</i>	» 2
CONVOCAZIONI	» 5

AFFARI INTERNI (II) e LAVORO (XIII) Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 17 MARZO 1967, ORE 9. — *Presidenza del Presidente della XIII Commissione Lavoro, ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Martoni.

PROPOSTE DI LEGGE:

FODERARO ed altri: « Modifiche alla legge 5 luglio 1961, n. 579, relativa alla istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero » (115);

PINTUS: « Modifiche alla legge 5 luglio 1961, n. 579, in materia di previdenza sociale per il clero » (2828);

FODERARO: « Estensione al clero regolare delle norme di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 579, relative alla istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero » (3103).

Dopo interventi dei deputati Foderaro, Lombardi Ruggero, Relatore per la II Com-

missione, Mazzoni, Greppi, e del Presidente Zanibelli, le Commissioni, rilevato che il Governo ha presentato al Senato un disegno di legge, attinente alla materia delle proposte di legge nn. 61, 3257 e 3407 (di cui era già stato iniziato l'esame nella seduta del 20 gennaio 1967 e sospeso in attesa della presentazione del preannunciato provvedimento governativo), nonché in parte alla proposta di legge Pintus n. 2828 all'ordine del giorno, danno mandato al Presidente Zanibelli di prospettare la questione nelle sedi opportune.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,20.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 17 MARZO 1967, ALLE 9,30. — *Presidenza del Presidente ERMINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Badaloni Maria.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore DE LUCA ANGELO: « Provvedimenti per gli insegnanti tecnico-pratici » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3342).

Il Presidente Ermini ricorda che il provvedimento figura per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa.

Il deputato De Zan, rimettendosi a quanto già riferito in sede referente, illustra favorevolmente il provvedimento che si propone di riconoscere agli insegnanti tecnico-pratici di ruolo, agli effetti economici e di carriera, il servizio prestato in qualità di sottocapi officina di ruolo.

In attesa della regolamentazione organica del settore, fa quindi presente l'opportunità

ché sia presa in esame la proposta di legge Pitzalis, n. 2589, intesa a stabilire norme a favore di particolari categorie di personale tecnico delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria tecnica e professionale, al fine di porre rimedio, per la carenza di norme legislative *ad hoc*, ai gravi danni arrecati a benemerite categorie di personale tecnico della scuola statale.

La Commissione, quindi, passa all'esame degli articoli. Approvato l'articolo 1 senza modificazioni, approva l'articolo 2 nella formulazione proposta dalla V Commissione bilanci, riferendosi ad una diversa indicazione di copertura che utilizzi per il maggior onere implicato una corrispondente aliquota dell'accantonamento predisposto sul fondo globale 1967 destinato al riordinamento delle strutture fondiarie.

La proposta di legge n. 3342 è quindi votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 17 MARZO 1967, ORE 9,15. — *Presidenza del Presidente DE MARIA*. — Interviene il Ministro della sanità Mariotti.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera » (*Parere della I, II, V, XIII Commissione*) (3251);

LONGO ed altri: « Norme per l'ordinamento sanitario, tecnico ed amministrativo dei servizi degli ospedali pubblici e del personale sanitario » (*Parere della I, II, V, VI e XIII Commissione*) (444);

DE MARIA e DE PASCALIS: « Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali » (*Parere della II, VIII e XIII Commissione*) (1483);

ROMANO e NICOLAZZI: « Norme generali per l'ordinamento del servizio ospedaliero nazionale » (*Parere della I, II, V e XIII Commissione*) (2908).

Prima di passare all'esame dell'articolo 59 il Presidente fa presente che nel testo dell'articolo 42 approvato ieri dalla Commissione è stato omesso per svista al secondo periodo della lettera c) l'inciso: « nominate dal consiglio di amministrazione » in riferimento alle commissioni d'esame per l'assunzione dei sovrintendenti e categorie similari e a quelle

per l'assunzione dei primari aiuti ed assistenti.

Il testo deve intendersi perciò corretto in tal senso.

L'articolo 59 è approvato nel testo governativo così formulato:

« Per le regioni non ancora costituite i membri di cui alla lettera a) dell'articolo 26 sono sostituiti dai Presidenti dei Comitati regionali per la programmazione ospedaliera di cui all'articolo 60 ».

È approvato quindi dopo breve discussione, alla quale intervengono il presentatore, il relatore e il Ministro (favorevoli) e l'onorevole Scarpa (contrario) un emendamento aggiuntivo Barba-Usvardi con una modifica proposta dal relatore che l'onorevole Scarpa giudica soddisfacente. Il testo dell'emendamento aggiuntivo è il seguente:

ART. 59-bis.

(*Piano nazionale ospedaliero transitorio*)

« Sino alla costituzione delle regioni a statuto ordinario e limitatamente ai territori delle Regioni medesime, gli obiettivi e i criteri di cui ai precedenti articoli 25-bis e 26 sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanità.

Il piano nazionale ospedaliero transitorio è elaborato, nel quadro della legge di programma e sulla base dei singoli piani regionali ospedalieri, dal Ministro per la sanità, di intesa con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, del tesoro e dei lavori pubblici, su parere del Comitato nazionale per la programmazione ospedaliera, conformemente alle direttive del programma economico nazionale ed ai principi della presente legge, nonché, limitatamente ai territori meridionali, alle direttive del piano di coordinamento e con la riserva di investimenti di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717. Il piano è sottoposto all'approvazione del CIPE.

Il piano nazionale ospedaliero transitorio stabilisce altresì i criteri per la ripartizione nel territorio delle regioni a statuto speciale dei mezzi finanziari dello Stato da destinare agli interventi per la costruzione di nuovi ospedali, per l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento di quelli esistenti e per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto, ad integrazione degli interventi delle Regioni nelle medesime attività ».

L'onorevole Barba illustra un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo

60 spiegando che lo stesso è stato redatto sulla base delle osservazioni fatte nei rispettivi pareri dalle Commissioni Interni e Bilancio; l'onorevole Spinelli presenta un emendamento sostitutivo allo stesso articolo 60 che successivamente ritira aderendo al testo proposto dall'onorevole Barba; l'onorevole De Lorenzo presenta e successivamente ritira perché superato un emendamento soppressivo.

Dopo breve discussione l'articolo 60 è approvato nel seguente testo proposto dagli onorevoli Barba e Usvardi:

ART. 60.

« Per i territori delle Regioni non ancora costituite, il comitato regionale per la programmazione ospedaliera, da istituire presso ogni capoluogo di Regione a norma dei successivi commi del presente articolo, elabora, entro sei mesi dalla sua costituzione, un piano regionale ospedaliero avente durata non superiore a quella del programma economico nazionale, sentito il Comitato Regionale per la programmazione economica. Il predetto piano è approvato con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Il piano previsto dal precedente comma, sulla base degli obiettivi e dei criteri stabiliti nel piano nazionale ospedaliero transitorio, indica, per il territorio regionale, le previsioni di impianto di nuovi ospedali, di ampliamento, trasformazione, ammodernamento e soppressione degli ospedali esistenti in relazione al fabbisogno dei posti-letto distinti per acuti, cronici e convalescenti, alla efficienza delle attrezzature, alla rete viabile ed alle condizioni geomorfologiche ed igienico-sanitarie della popolazione.

Il Piano determina, inoltre, la sfera di azione di ciascun ospedale in coordinazione con gli altri operanti nella Regione e con la rete dei presidi sanitari locali.

Il piano prevede l'esistenza di almeno un ospedale generale di zona che sia in grado di servire una popolazione da venticinquemila fino a cinquantamila abitanti, di almeno un ospedale generale provinciale in grado di servire una popolazione fino a quattrocentomila abitanti e di almeno un ospedale regionale per ogni regione.

Il piano prevede la costituzione di nuovi Enti ospedalieri, la fusione e la concentrazione di quelli esistenti in relazione alle esigenze di cui ai precedenti commi e tenuto conto anche dei criteri di economicità di gestione.

Nessun Ente pubblico, ad eccezione degli Istituti universitari relativamente alle costruzioni di proprie cliniche, potrà istituire nuovi ospedali che non siano previsti nel piano.

Parimenti, nessuna opera di costruzione, ampliamento, trasformazione o ammodernamento potrà essere realizzata se non sia prevista nel piano.

Il Comitato regionale per la programmazione ospedaliera è composto:

a) da tre consiglieri di ciascuna amministrazione provinciale della Regione, due in rappresentanza della maggioranza ed uno in rappresentanza della minoranza eletti dal rispettivo Consiglio provinciale;

b) da un rappresentante dell'Amministrazione comunale dei capoluoghi di provincia, eletto dal Consiglio comunale;

c) da tre rappresentanti delle Amministrazioni ospedaliere designati dalle Associazioni di categoria;

d) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative della Regione;

e) da quattro rappresentanti dei medici ospedalieri, di cui tre designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative ed uno designato dalla Federazione degli Ordini dei medici;

f) dai medici provinciali della Regione;

g) dal Provveditore regionale alle opere pubbliche;

h) da un Ispettore medico dell'Ispettorato regionale del lavoro;

i) da tre rappresentanti degli Enti mutualistici;

l) da due rappresentanti delle facoltà di medicina e chirurgia delle Università esistenti nella Regione;

m) da un rappresentante delle Case di cura private eletto dalle rispettive associazioni di categoria.

Il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente.

Il Comitato viene nominato, entro 40 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità e dura in carica 4 anni ».

La Commissione discute quindi l'articolo 53, il cui esame era stato rinviato nella seduta precedente. A questo articolo sono presentati, oltre un emendamento De Lorenzo soppressivo, successivamente ritirato, un emendamento Abbruzzese ed altri ed uno Barba-Usvardi. Dopo l'illustrazione fattane

dall'onorevole Usvardi, l'onorevole Scarpa esprime le sue preoccupazioni per il fatto che le Regioni, quando saranno istituite, possano trovarsi di fronte a situazioni consolidate contrarie all'indirizzo generale della legge e propone di adottare la formulazione Abbruzzese.

Il Ministro Mariotti spiega che tale pericolo non sussiste e comunque propone di modificare la formulazione dell'emendamento Usvardi-Barba, che l'onorevole Scarpa accetta. L'articolo è quindi approvato nel testo governativo con la nuova formulazione concordata del seguente tenore:

ART. 53.

« Nelle regioni non ancora costituite, la istituzione di nuovi enti ospedalieri previsti dall'articolo 6, la fusione e la concentrazione di essi sono attuate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la sanità sulla base delle indicazioni contenute nei piani regionali recepiti dal piano nazionale ».

All'articolo 61 l'onorevole Usvardi illustra tre distinti emendamenti, di cui uno di carattere formale, uno sostitutivo della seconda parte del primo comma e l'altro sostitutivo del secondo comma; l'onorevole Barba propone di portare da cinque a otto anni il periodo di tempo concesso per la trasformazione delle infermiere in uno dei tipi di ospedali previsti dalla legge. Su questo emendamento si dichiarano d'accordo l'onorevole De Lorenzo e l'onorevole Bartole.

L'articolo è quindi approvato nel seguente testo:

ART. 61.

« Gli enti ospedalieri riconosciuti e costituiti ai sensi della presente legge alle cui dipendenze siano istituti di ricovero e cura e le infermierie che non posseggano i requisiti per essere classificati fra gli ospedali previsti dal titolo III, possono ottenere, a domanda, e sempreché il piano regionale ospedaliero ne ravvisi la opportunità e la possibilità dal punto di vista tecnico-sanitario, logistico e territoriale, l'autorizzazione del medico provinciale a trasformarsi entro otto anni in uno dei tipi di ospedale previsti dalla presente legge.

Gli enti, per i quali non venga ravvisata tale opportunità e possibilità di trasformazione non potranno esercitare l'attività ospedaliera a partire da un anno dall'entrata in vigore del piano regionale ».

La Commissione approva quindi, dopo breve discussione un articolo aggiuntivo 61-bis proposto e illustrato dall'onorevole Barba del seguente tenore:

ART. 61-bis

« Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, relative al mantenimento in servizio fino al compimento del 70° anno di età dei sovrintendenti e direttori sanitari, dei direttori di farmacia e dei primari ospedalieri, si applicano anche nei confronti del predetto personale che sia stato successivamente trasferito da un ospedale ad altro di pari o superiore categoria ».

L'articolo 62 è approvato in un nuovo testo proposto dagli onorevoli Barba e Usvardi del seguente tenore:

ART. 62.

« Le regioni a statuto speciale ad eccezione di quelle che hanno in materia sanitaria potestà legislativa primaria, devono adeguare la propria legislazione nella materia predetta, ai principi stabiliti dalla presente legge e dalla legge di programma di cui al precedente articolo 25 ».

L'articolo 63 è approvato senza discussioni nel seguente testo governativo:

ART. 63.

« È abrogata ogni disposizione incompatibile con le norme contenute nella presente legge.

Fino a quando non verrà emanato il decreto delegato previsto dall'articolo 39, continueranno ad avere vigore, per la parte non in contrasto con la presente legge, le disposizioni contenute nel regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ».

Il Presidente fa presente che alcuni emendamenti aggiuntivi ispirantisi al parere della Commissione affari costituzionali sono superati per precedenti deliberazioni della Commissione. La Commissione approva quindi la riserva di coordinamento del testo.

Gli onorevoli Scarpa e De Lorenzo chiedono che siano sollecitamente stampati il testo degli articoli approvati e la relazione per la Assemblea. Il Presidente dà assicurazioni per il testo approvato e prega il relatore di stendere la relazione al più presto. Si riserva di nominare il Comitato dei nove.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

L'onorevole Scarpa prega il Presidente di voler iscrivere all'ordine del giorno di una delle prossime sedute il provvedimento sugli ospedali psichiatrici.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

CONVOCAZIONI

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 5 aprile, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazioni al decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, riguardante la sistemazione delle opere permanenti di ricovero già costruite dallo Stato o a mezzo di Enti locali (3687) — Relatore: Usvardi — *Parere della II, della IV, della V e della IX Commissione*.

Discussione dei disegni di legge:

Nuove disposizioni per la riesportazione dei manufatti dell'industria tessile a scarico di materie prime temporaneamente importate

(3697) — Relatore: Bassi — (*Parere della XII Commissione*);

Adeguamento dei limiti di valore previsti dal regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, sulle facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sulle attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del direttore Generale dell'amministrazione stessa (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3782) — Relatore: Silvestri;

Riorganizzazione del Dopolavoro dei Monopoli di Stato (2889) — Relatore: Turnaturi — (*Parere della V Commissione*);

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sui compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati o collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione o di promozione nelle carriere statali (3722) — Relatore: Usvardi — (*Parere della V Commissione*);

Regime fiscale degli apparecchi di accensione (3742) — Relatore: Laforgia — (*Parere della IV e della V Commissione*);

Modifiche alla disciplina fiscale degli assegni bancari (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3809) — Relatore: Bonaiti — (*Parere della IV e della V Commissione*).

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 19.